
No del Fasc. 1089 del "COMSONZIO OBBLIGATORIO PRA GLI APICOLTORI DEL-DI GUILLIA" con sede in Gorizia. L'anno millenovecentocinquantuno, questo giorno di lunedi tre del mese di dicembre ----mmmmm 3 dicembre 1951 mmmm in Gorizia, nello studio degli avv.ti Pascoli, in viale XXIV Maggio Nº13. essendo le ore 10 (dieci). Aventi a me, dott. Staffuzza Bruno, notaio con la residenza in Cormons ed iscritto presso il Collegio Noterile di forizie, non assistito dai testi all'at to, avendovi le parti, che hanno i necessari requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono presenti i signori: e) ing. Del MERI Riccardo fu Giulio, ingegnere, nato e domiciliato in Gorizia, via Borsi Nº4; -----b) CCCBARI Lucilio di Giuseppe, implegato, nato e domiciliato in Gorizia, via Don Bosco Wo15; -----c) D'OSVALDO Luigi fu Giacomo, apicultore, nato a Ce Priva, domiciliato a Cormons, via Zorutti Nº30; ---d) Call Pietro fu Andrea, impiesato, nato a Tries ste. domiciliato a Gorizia, via Duca d'Aosta Nº95; e) BUBIC dott.Leopoldo fu Antonio, possidente, nato

e domiciliato e Peci di Gorizia al civ.Nº 35;
1) MARUSSI Detalmo di Severio, falegname, nato e do
miciliato in Isola Morosini W°3;
g) MAZZOLIMI Ettore fu Francesco, insegnante, nato
a S.Lorenzo di Mossa, domiciliato a Gorizia, corso
Italia 11082; manusana manusan
tutti apicoltori, cittadini italiani, della cui i-
dentità personale e capacità sono io notaio personal
mente certo, che mi richiedono di far constere con
questo pubblico atto quanto segue:
Premesso: che 11 R.D.L. 23.X.1925 Nº2079,
approvate con R.D. 17.3.1927 Nº614 ha fatte tassa-
tivo obbligo egli epicolteri di costituirsi in Con-
sormio; che tali norme sono ancore vincolative; che
S.E. il Prefetto di Gorizia con Decreto Prefettizio
da. 14.X.1934 Nº17609/III, the tuttors spiege effi-
cacie, ha ordinato la costituzione del detto Conser
zio; che il Consorzio ha sino ed oggi svolto la su
attività epplicando lo Statuto, a suo tempo compi-
lato ed approvato, onde dere personalità giuridica
al Consorgio sià detto;
ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostan
zialo del presente atto, i suddetti comparenti de-
liberano:

i. E' costituito il Consorzio Obbligatorio fra gli



grave malattia infettiva.

5. Il Consorzio é amministrato de una Commissione

consorziele composte di sei membri rinnovabili per metà ceni due anni e rieleggibili per votazione dal-

I assembles dei conscruieti. L'assembles, contempo-

reneemente all'elezione dei membri della Commissio-

ne nomina anche il Presidente del Cobsorzio, che é


que Presidente della Commissione consorziale. ---

Il Fresidente, cui spetta la rappresentanza e la firma ivi compresa la rappresentanza in giudizio, in ogni grado di giurisdizione, é investito di tutti i più ampi poteri e delle più ampie facoltà previsti del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia; in particolare al Presidente é conferito, tra altro, il potere di rappresentare il Consorzio

6. Il Consorzio è regolato dalle norme del presente atto e da qualle dello Statuto, che previa lettura, si allega al presente atto sub "A" e con lo stesso numero progressivo per formarne parte integrante e sostanziale.

di fronte ei terri, în ogui sede, per qualsiasi og-

7. I comparsi dichiagano di costituirsi in assemblea per le elezioni delle cariche sociali; nei modi di legge e siccome previsto dallo Statuto i signori:





ing. DEL MERI Riccardo fu Giulio. D'OSVALDO Luigi fu Giacomo, Camil Pietro fu Andrea, MARUSSI Detalmo di Severio, BOBIC dott.Leopoldo fu antonio, Mazzolini Ettore fu Francesco, vengono eletti membri della Com missione consorziale, mentre il signor Cochani Inci Lio di Giuseppe viene eletto alla carica di Presi-Tutti gli eletti dichiarano di accettare le cariche loro conferite. 8. Il bilancio si chiudera 11 31 dicembre di ogni emmo; esso dovrà essere presentato all'essembles nei TO COL TO SEE THE SECOND SECON 9. Il Consorzio non ha capitale; alle spese di gestione si sopperisce con le contribuzioni alla quali sono tenuti i consorziati s norma dello Statuto. 10. Per quinto qui non precisato si fa espresso richiamo alle norme del Cod.Civ. ed a quelle speciali 11. I comparsi sutorizzeno il Fresidente af apporta re al presente atto ed allegato Statuto tutte le modifiche che potrebbero essere richieste dalle com Richiesto, io notaio ricevo quest'atto, che a chia ra voce, insieme all'allegato Statuto, leggo e pub-

blico ai comparenti, i quali, analogamente interpel

lati,	lo trovano in tutto conforme alla volontà e-
Sires	semi e lo approveno, firmandolo insieme a me
notaic	o come in appresso, qui în calce, în margine
	imo foglio di cui quest'atto si compone ed in
09100	e marsine all'allegato.
Attc	soritto di mia mano per un foglio e una pri-
ma Ie	cciata di un secondo foglic di carta bollata
legal	e; chiuso alle ore 11 (undici).
P.to:	dott.Leopoldo Bobic
T.to:	Cletro Carli
Fator	
P.to:	
T. to:	The second secon

.

•

CONSORZIO OBBLIGATORIO PER GLI APICOLTORI DELLA PRO

Statuto

ART.I

E' costituito in Gorizia un Consorzio obbligatorio fra gli apicoltori della provincia, sia che pos
seggano alveari razionali, sia che possaggano alvea
ri rustici.

L'adesione al Consorzio é obbligatoria per tutti i possessori di alveari (razionali o villici) della Provincia, a termini del R.D.23 ott.1925 N°2079 e del Drecreto del Prefetto della Provincia.

Scopi del Consorzio sono quelli fissati dal R.D. 23 ott. 1925 Nº 2079 e più precisamente:

- a) difendere l'apicoltura della Provincia dalle malattie e in ispecie dalla peste americana ed europea della covata, con tutti quei mezzi preventivi
 e curativi atti ad evitare il diffondersi della ma
 lattia;
- b) difendere i diritti dei singoli possessori di al veari, sia per la distanza come per qualsiasi diver genza di fronte a terzi o di fronte al fisco;
- c) incrementare l'apicoltura portando ovunque un contributo tecnico per la propaganda della coltura razionale dell'ape.

In applifazione dell'art.10 del R?D. 23 ottobre 1925 N°2079 il Consorzio potrà prendere iniziative intese alla costituzione di mutuo per la concessione di indennizzi ai proprietari di alveari dovuti distruggere per evitare il propagarsi di peste od altra grave malattia infettiva

ART.II

Il Consorzio ha la durata di anni 10 (dieci) e potrà essere tacitamente prorogato.

ART. III

La sede del Conserzio é in Gorizia presso l'Ispet torato provinciale dell'Agricoltura, in via Duca d'Aosta N°55.

ART.IV

Tutti i possessori di alveari della provincia sono tenuti, entro il 31 marzo di ogni anno, a denunciare al Consorzio il numero degli alveari posseduti distinguendoli in rustici e razionali ed il nume
ro dei nuclei.

I dati di tali successivi censimenti saranno, entro il 15 aprile di ciascun anno, trasmessi al Prefetto ed alla Camera di Commercio, Industria e Agri
coltura a cura del Consorzio.

ART. V

Il Consorzio é amministrato da una Commissione Con



sorziale composta da sei membri, rinnovabili per metà ogni due anni e rieleggibili per votazione dell'assemblea dei consorziati.

ART. VI

Il Consorzio nomina un Presidente, mediante alezioni, contemporaneamente alle elezioni per la Commissione Consorziale. Il Presidente del Consorzio

é anche Presidente della Commissione consorziale.

Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri pre
visti dal Codice e dalle Leggi speciali, ivi compresa la rappresentanza in giudizio.

ART.XVV

Ciascun apicoltore ha un voto per ogni 10 alveari posseduti o frazione di dieci, ma mai oltre i sei voti complessivi.

Ciascun apicoltore consorziato può farsi rappresentare alla votazione con semplice lettera di dele ga, la cui firma dev'essere autenticata dal Bindaco.

ART. VIII

Il bilancio del Consorzio é costituito dalle contribuzioni degli apicoltori consorziati stabilite
nella misura di Lire 40 annue per alveare, sia razionale che villico. Detto contrbuto può essere
modificato di anno in anno dalla Commissione consorziale e fissato in misura non mai superiore alle

Lire 50 annue per alveare.

Agli effetti delle contribuzioni, per chi esercita l'industria dell'allevamento di api e di api regine, ogni due nuclei si considerano come un alveare.

ART.IX

La contribuzione decorre dal primo gennaio 1948.

L'anno finanziario del consorzio corrisponde allo
anno solare. Un anno iniziato s'intende completo.

ART.X

Il Consorzio può avere un Segretario contabile, nominato dalla Commissione consorziale e dal Commissione prefettizio. La Commissione consorziale o il Commissario prefettizio fissa le retribuzioni da assegnarsi al Segretario contabile.

ART.XI

Tutte le nomine di cui ai precedenti articoli sono subordinate all'approvazione del Prefetto.

ART.XII

La Commissione Consorziale si aduna ogni anno e
per la prima volta su convocazione del Prefetto e
successivamente su convocazione del Presidente, ogni
volta che ve ne sia bisogno o lo richeda almeno la
metà dei componenti.

La Commissione consorziale nella prima riunione sceglie un Vice Presidente e conferma la contribu-

zione per ogni alveare da pagarsi dal consorziati

o, eventualmente, fissa la misura della maggiorazio
ne o della diminuzione del contributo stesso. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà
più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di
parità di voti, prevale il voto del Presidente o di
chi ne fa le veci.

ART.XIII

Per le rinnovazioni parziali della Commissione

Consorziale, alla scadenza dei bienni, per la nomina si procede con le stesse norme stabilite per la

prima nomina. La convocazione degli elettori é fatta dal Presidente trenta giorni avanti la nomina
recte: la scadenza, mediante lettere e avvisi dul

giornale locale.

I componenti della Commissione scaduti possono es sere rieletti. Qualora per qualsiasi motivo si verifichino vacanze di posti fra i componenti la Commissione consorziale, il Prefetto procederà entro trenta giorni a coprire le vacanze, chiamando a far parte della Commissione quello o quegli apicoltori consorziati che nelle ultime elezioni ebbero il maggior numero di voti dopo l'ultimo dei membri eletti.

Il Consorzio provvederà, secondo le norme del R. D.23 ottobre 1925 Nº 2079, alla nomina di uno o più esperti per le funzioni che la Legge ha affidato agli esperti.

Gli esperti verranno retribuiti nella misura che sarà fissata dalla Commissione corsorziale o dal Commissario prefettizio.

ART.XV

L'assunzione degli esperti viene fatta dalla Commissione consorziale o dal Commissario prefettizio.

Agli esperti verranno rimborsate le spese vive so stenute, più verrà:pagta una diaria, la cui misura sarà fissata dalla Commissione corsorziale o dal

ART.XVI

Commissario prefettizio.

Le funzioni degli esperti saranno quelle fissate dall'art.6 del R.D. 23 otto. 1925 N° 2079 e dello apposito Regolamento.

ART.XVII

Le spese per le retribuzioni, rimborsi, come ogni altra spesa inerente al funzionamento del Consorzio saranno fatte col fondo costituito dalla contribuzione consorziale.

ART.XVIII

Il servizio cassa del Consorzio é disimpegnato



da un Istituto di Credito avente sede o succursale nella città.

Tale Istituto é scelto dalla Commissione consorzia le o dal Commissario prefettizio.

Le norme per il servizio di cassa sono stabilite dalla Commissione consorziale o dal Commissario pre fettizio e sono subordinate all'approvazione del Prefetto. L'Istituto di Credito che disimpegna il servizio di cassa può essere compensato con una per centuale da fissare caso per caso, con l'approvazione del Prefetto.

ART.XIX

Le spese a carico del Cohsorzio sono ordinate dal Presidente o dal Commissario prefettizio o da chi ne fa le veci ed i mandati di pagamento devono essere firmati da lui e dal Segretario contabile.

ART.XX

La Commissione consorziale o il Commissario prefettizio compila annualmente l'elenco dei contribuenti ed i bilanci preventivi e consuntivi. Tali
elenchi e bilanci sono sottoposti all'esame della
assemblea dei consorziati e quindi all'approvazione
della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura
e inviati in copia al Ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste.

La Commissione inoltre compila il regolamento per il funzionamento interno del Consorzio e deve cura-re l'applicazione delle disposizioni di legge, del presente Statuto e del regolamento interno.

ART.XXI

L'apicoltore il cui apiario sia stato dichiarato infetto giusta l'art.9 del D.L. 23 ottobre 1925 Nº 2079 qualora intenda chiedere un ulteriore accertamento deve fare la richiesta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi non oltre il terzo giorno da quello in cui egli ebbe la comunicazione ufficiale, da parte del Consorzio, della dichiarazione della infezione dell'apiario.

Il Consorzio, ricevuta la richiesta del secondo accertamento, ha l'obbligo di notificare all'apicoltore richiedente, entro otto giorni dal ricevimento del ricorso, l'invio di altri esperti. La man
canza di notifica entro il suddetto termine equivale ad accettazione del ricorso.

Nel frattempo il possessore degli alveari dichiarati infetti non può rimuoverli, venderli o alienarli.

Tale divieto cessa se entro il decimo giorno da quello in cui spediì la raccomandata per il secondo accertamento, questo non sia stato effettuato.

ART.XXII

Quando si debba procedere ai sensi dell'art.10 del citato Decreto Legge, alla distruzione di tutto o parte di un apiario infetto, la distruzione dovrà essere operata mediante combustione.

Ad essa sarà presente l'esperto del Consorzio e deve essere effettuata nell'apiario o nelle imme-

I residui della combustione dovranno essere sotterrati a non meno di 30 cm di profondità.

Se vi sia o si tema resistenza da parte dell'apicoltore i cui alveari o favi sono da distruggere,
l'esperto può essere coadiuvato dagli agenti della
Forza Pubblica, che sono tenuti ad assisterlo e a
prestare il loro ausilio.

ART.XXIII

L'esperto che si reca in un apiario per distruggere - giusta l'art? precedente - alveari o favi infetti, dev'essere a ciò autorizzato con ordine del Presidente del Consorzio, vidimato dal Prefetto.

ART.XXIV

Per quanto non é detto nel presente Statuto s'intende riferirsi al Codice Civile e al R.D.L. 23 ottobre 1925 N° 2079 convertito in Legge colla Legge 18 marzo 1926 N° 562 nonché al Regolamento interno.

F.to: dott. Leopoldo Bobic

F.to: Pietro Carli

F.to: Lucilio Coceani

F.to: D'Osvaldo Luigi

F.to: ing. Del Neri Riccardo

F.to: Detalmo Marussi

F.to: Ettore Mazzolini

(L.S.) F.to: dott.Staffuzza Bruno, notaio

REGISTRATO a Cormons il 5 dicembre 1951 al Nº139

Mod.I Vol.12°, esatte Lire 651 (C.N.Lire 80) Il Procuratore (L.S.) F.to: Pasquini.

COPIA conforme all'originale, che si rilascia al Consorzio Obbligatorio fra gli Apicoltori della Provincia di Gorizia, da Gorizia.

Gorizia, li 14.XII.1951 - quattordici dicembre

millenovecentoginquantuno.

Edlew hen